



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA,
SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ. I[^], COMPOSTO DAI
SIGNORI MAGISTRATI:

Dr. FILIPPO	DELFA	PRESIDENTE
Dr. ITALO	VITELLIO	CONSIGLIERE
Dr. GIAMPIERO	LO PRESTI	REFERENDARIO REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4146/97 R.G. proposto da *****
***** , titolare dell'omonima impresa individuale
corrente in Paternò, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Cicero presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Catania, Largo Aquileia, n.9;

CONTRO

il Comune di ***** , in persona del Sindaco pro-
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfio
Platania ed elettivamente domiciliato in Catania, via
Vincenzo Giuffrida 103, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Marchese;

PER L'ANNULLAMENTO

della deliberazione G.M. n.231 del 21.5.1997 con la

quale è stato disposto l'annullamento della procedura di gara relativa ai lavori di costruzione di un campo di calcio, 1° stralcio, da realizzare nella zona Fonte Maimonide.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 23 settembre 1997, il relatore Referendario Avv. Giampiero Lo Presti e udito altresì l'avv. A. Platania per il Comune intimato;

Visto l'art.19, comma 2°, del D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito con modificazioni con legge 23 maggio 1997, n.135;

Ritenuto che, nella specie, sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma;

Ritenuto altresì che il giudizio appare maturo per essere definito nel merito con sentenza in forma abbreviata;

Ritenuto quanto segue in punto di fatto:

-) con sentenza n. 236/97 del 2.7.96-18.2.97 di questo Tribunale è stata annullata l'aggiudicazione della gara indicata in epigrafe, e disposta previo sorteggio fra le due imprese che avevano prodotto

uguale migliore offerta di ribasso, considerata la violazione dell'art. 77 R.D. n.827/1924;

-) con la stessa sentenza, è stato, altresì, disposto l'annullamento della clausola del bando di gara la quale prevedeva l'automatico ricorso al sorteggio fra ditte che abbiano proposto la migliore offerta uguale, anzichè l'espletamento delle operazioni preliminari di cui al citato art.77;

-) in esecuzione del giudicato, l'amministrazione appaltante ha inteso procedere all'annullamento di tutti gli atti di gara, sul presupposto che l'annullamento di una clausola del bando, disposto per la rilevata difformità con il bando-tipo regionale, venga ad inficiare tutti gli atti successivi;

-) l'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità della deliberazione adottata dal Comune di ***** ritenendo che, diversamente, per una corretta esecuzione del giudicato, la stazione appaltante avrebbe dovuto riprendere la procedura la procedura di gara dalla fase immediatamente precedente all'aggiudicazione, espletando le procedure previste dall'art.77 R.D. 827/1924.

Considerato al riguardo quanto segue in diritto:

-) nel caso di annullamento dell'aggiudicazione

l'art.4 R.D. 8.2.1923 n.422 riconosce la facoltà dell'amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione, adottando provvedimento motivato di annullamento degli atti di gara;

-) ove, in particolare, l'annullamento dell'aggiudicazione sia determinato da vizi che lasciano inalterata l'efficacia di tutti gli atti presupposti ed endoprocedimentali, l'annullamento dell'intera gara deve essere adeguatamente motivato (Consiglio Stato V, 4.11.1996 n.1293) con riferimento alle esigenze di interesse pubblico perseguite ed al giudizio di prevalenza di queste rispetto all'interesse alla conservazione degli atti compiuti e, più in generale, alla economia procedimentale;

-) inoltre l'attività amministrativa di esecuzione del giudicato, in via generale, deve tener conto della portata sostanziale della pronuncia nell'ottica della miglior garanzia e del soddisfacimento reale dell'interesse da questa considerato prevalente e meritevole di riconoscimento e tutela;

-) nel caso di specie, il provvedimento di annullamento di tutti gli atti di gara, pregressi rispetto all'aggiudicazione, non reca adeguata motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito ed al giudizio di prevalenza rispetto

all'interesse alla conservazione degli atti compiuti ed all'economia procedimentale nel senso anzidetto;

-) inoltre detto provvedimento deve essere considerato erroneamente motivato nella parte in cui si assume che l'annullamento di una clausola del bando, ed il connesso giuridico di difformità rispetto al bando-tipo, abbia implicato l'invalidità di tutti gli atti di gara: al contrario, simile annullamento comporta l'invalidità derivata soltanto degli atti direttamente connessi e quindi, nel caso di specie, del solo provvedimento di aggiudicazione adottato in violazione dell'art. 77 R.D. 827/1924;

-) ne consegue che legittimamente l'amministrazione appaltante avrebbe potuto procedere a nuova aggiudicazione, previa convocazione delle imprese pari offerenti per la richiesta di offerta migliorativa;

-) l'interesse perseguito dal ricorrente nel giudizio originario, è ritenuto meritevole di tutela dal Tribunale, non era certo, del resto, connesso all'annullamento dell'intera procedura, bensì implicava soltanto la ripetizione della fase finale della procedura,

-) infine va rilevato come la mancata verbalizzazione delle imprese presenti al momento dell'aggiudicazione

della gara è circostanza imputabile alla Amministrazione precedente e che, sul piano tecnico e operativo, non preclude la possibilità di riconvocazione delle imprese pari offerenti per la richiesta di formulazione di un'offerta migliorativa;

-) le superiori considerazioni consentono una pronuncia di accoglimento del ricorso mentre le spese vanno liquidate come da dispositivo, secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania Sez.I[^], accoglie il ricorso descritto in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio che si liquidano in complessive L.3.000.000 (tremilioni)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere agli adempimenti di cui all'art.19 c.3 del D.L. n.67/97, convertito nella legge n.135 del 23.5.97.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del
23.IX.1997

L'ESTENSORE

Gambino Lo Presti

IL PRESIDENTE

Filippo Sella

Il Segretario

Peterino Bonanno

Depositata nella Segreteria
del T.A.R. -Sez. di Catania

Oggi

~~16 OTT 1997~~

[Signature]
IL DIRETTORE della 1^a Sez. Giur.
(*Giuseppe Priolo*)